



COMUNE DI ORBETELLO
(Provincia di Grosseto)

Prot. n° 22727/IV-8-8

Orbetello, 14/05/2008

Ordinanza n. 08

OGGETTO : Disciplina dell'attività balneare - stagione 2008

IL SINDACO

- Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Orbetello, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;
- Visti gli articoli, 30, 46 bis, 68, 1161, 1164, 1174 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- Viste le Circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.04.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;
- Vista la Legge 25.08.1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- Visto il decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- Vista la legge regionale 23.03.2000 n. 42, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;
- Vista la Legge 5.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;
- Visto il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE sui rifiuti;
- Vista la L.15.3.97, n. 59;
- Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;
- Vista la legge regionale 3.03.1999 n. 9, "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- Vista la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- Visto il Decreto della Regione Toscana n° 17 del 07.01.2008 concernente la "qualità delle acque di balneazione nel territorio di competenza dell'A.R.P.A.T. di Grosseto – stagione balneare 2008, secondo quanto previsto dall'art. 4, punto b) del D.P.R. 470/82";
- Visto che nello stesso decreto si individuano le zone non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;
- Atteso che per quanto riguarda il nostro Comune, risultano oggetto del sopracitato provvedimento le seguenti zone individuate in base alla Cartografia Terrestre Ufficiale dello Stato reticolato UT.M.:
 - a) zone permanentemente non idonee alla balneazione per motivi igienico-sanitari, quelle che presentano la seguente estensione:
dal punto 01° 17' 42" al punto 42° 33' 28";
dal punto 01° 18' 02" al punto 42° 23' 43"
corrispondente alla zona della Idrovora della spiaggia di Fertilia;
 - b) zona permanentemente non idonea alla balneazione, in quanto area portuale, corrispondente al porto di Talamone, con la seguente estensione:
dal punto 01° 19' 02" al punto 42° 33' 17";

dal punto 01° 19' 01" al punto 42° 33' 26"

- Atteso che per quanto riguarda il Comune di Orbetello, risultano oggetto del sopraccitato provvedimento le seguenti zone non idonee alla balneazione, fino all'esito favorevole di analisi eseguite nei sei mesi successivi alla conclusione dei lavori di rimozione delle cause di inquinamento, individuate in base alla Cartografia Terrestre Ufficiale dello Stato reticolato UT.M., avente la seguente estensione: 30 metri a nord e a sud del punto 01° 10' 26" - 42° 24' 47" (60 metri) e corrispondente al punto di campionamento n. 454 Canale di Ansedonia;
- Valutata l'opportunità di predisporre, per l'anno 2008, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute pubblica che confermano i precedenti divieti, in vista della stagione balneare;
- Visto il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29.12.2000 n. 422;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e la Legge Regionale 1 dicembre 1998;
- Visto il D.P.C.M. 21/11/95 in materia di aree escluse dalla delega delle funzioni concernenti le concessioni dei beni del Demanio e di zone del mare territoriale;
- Visto il D.P.C.M. 12/10/00 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;
- Vista la Circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione Infrastrutture per la navigazione ed il Demanio Marittimo con il quale vengono indicate, tra l'altro, alcune linee guida in ordine alla predisposizione delle Ordinanze Balneari;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Vista la Circolare n. 131 del 6 giugno 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Vista l'Ordinanza n° 54 del 30/04/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano, confermata per la disciplina dell'attività balneare relativa alla stagione anno 2008;
- Visto il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo vigente,

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto S. Stefano sono emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

Articolo 2

Divieto di balneazione

La balneazione è vietata:

a. nelle zone del territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio;
- all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità da diporto opportunamente segnalati.

b. per la stagione balneare 2008, nelle acque di mare antistanti il litorale, individuate secondo la Cartografia Terrestre Ufficiale dello Stato, reticolato UT.M., come di seguito specificato, già oggetto di limitazione a seguito di precedenti ordinanze riportate in premessa:

1. zone permanentemente non idonee alla balneazione per motivi igienico-sanitari, quelle che presentano la seguente estensione:

dal punto 01° 17' 42" al punto 42° 33' 28";

dal punto 01° 18' 02" al punto 42° 23' 43"

corrispondente alla zona della Idrovora della spiaggia di Fertilia;

2. zona permanentemente non idonea alla balneazione perché area portuale quella avente la seguente estensione:

dal punto 01° 19' 02" al punto 42° 33' 17";

dal punto 01° 19' 01" al punto 42° 33' 26"

corrispondente al porto di Talamone;

3. zone non idonee alla balneazione, fino all'esito favorevole di analisi eseguite nei sei mesi successivi alla conclusione dei lavori di rimozione delle cause di inquinamento, individuate in base alla Cartografia Terrestre Ufficiale dello Stato reticolato UT.M., avente la seguente estensione: 30 metri a nord e a sud del punto 01° 10' 26" - 42° 24' 47" (60 metri) e corrispondente al punto di campionamento n. 454 Canale di Ansedonia;

c. nelle zone di mare riportate nella Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano, in premessa richiamata, relativa alla disciplina dell'attività balneare per la stagione 2008.

Articolo 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Orbetello **E' VIETATO:**

1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.

2. Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento in sicurezza dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.

3. Lasciare libero, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.

4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad esclusione dei mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche alle aree comunali retrostanti gli arenili in concessione.

5. Campeggiare, con l'esclusione delle aree autorizzate dall'amministrazione comunale per l'esercizio di detta attività.

6. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti o i mezzi utilizzati per la vigilanza.

7. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari entro i limiti delle aree in concessione.

8. Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se sorvegliato e munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa comunicazione all'amministrazione comunale, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare.

9. Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto, da rispettare sia durante le ore diurne che notturne, si estende anche alle discoteche e/o locali adibiti per l'intrattenimento ricreativo esistenti sul demanio

marittimo.

10. Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

11. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.

12. Distendere o tingeggiare reti da pesca o simili.

13. Accendere fuochi, introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

14. Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Articolo 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00, fatta salva la possibilità di prorarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti.

I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere conferiti negli ordinari contenitori per rifiuti urbani. L'eventuale raccolta e smaltimento di materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi putrefattivi etc., presenti entro la fascia di 50 ml. dal confine dell'area in concessione, qualora incompatibili con la pubblica fruizione del litorale o per mescolamento con rifiuti o per fenomeni putrefattivi in corso, sono a completo carico del concessionario.

La rimozione, spostamento o smaltimento di accumuli di materiale algale dovrà essere preventivamente autorizzato secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia.

I punti ombra devono essere installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Preferibilmente per gli stabilimenti balneari la distanza tra i punti ombra deve essere superiore a 4 ml. (da centro a centro del punto ombra) o in alternativa, il rapporto tra la superficie di arenile preposto alla posa dei punti ombra e il numero di ombrelloni installati non deve essere inferiore a 12 mq..

Fermo restando l'obbligo di garantire il libero transito e l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiali eco-compatibili e/o lignei, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Per l'accesso all'arenile, indipendentemente dalla presenza di accessi pubblici al mare attrezzati o non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le aree libere in concessione senza alcuna discriminazione tra utenti.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

L'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto e/o simili (es. campi boa per allenamento sport acquatici), compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il posizionamento di piattaforme galleggianti ad uso elioterapico può essere effettuato negli specchi acquei antistanti gli arenili inconcessione, previa comunicazione all'Amministrazione comunale da parte del concessionario o avente titolo.

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti, comprese le piscine rimovibili di tipo stagionale, ubicate nell'ambito della concessione.

E' consentita la permanenza dei cani in spiaggia secondo le modalità previste dall'art. 8 lett. d) della disciplina del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo comunale vigente, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Corridoi di lancio

L'installazione del corridoio di lancio è consentito previo rilascio di Autorizzazione comunale, sentito il parere dell'Ufficio Circondariale Marittimo. Il corridoio di lancio è strettamente connesso alla sicurezza dell'attività di balneazione e non deve prefigurare un utilizzo improprio con il contenuto previsto dalla concessione demaniale marittima, cui deve essere esclusivamente asservito, salvo necessità specifiche disposte dall'Ufficio Circondariale Marittimo di P.S. Stefano, ai fini della sicurezza della navigazione. Il corridoio di lancio autorizzato dall'Amministrazione Comunale dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni contenute nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano, in premessa richiamata, relativa alla stagione balneare anno 2008.

Articolo 5

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 3 marzo 1999 n. 9. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante.

L'accesso alle aree di demanio marittimo per l'esercizio del commercio svolto in forma itinerante è regolata dal Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo e consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Disposizioni finali

Per quanto non specificato dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo vigente e all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano per la disciplina dell'attività balneare, in premessa richiamata, relativa alla stagione 2008.

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli

utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Si da atto che la presente sostituisce ed abroga l'Ordinanza sindacale n. 19 in data 14/05/2007.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione a:

- MINISTERO DELLA SANITÀ
- MINISTERO DELL'AMBIENTE – ROMA
- REGIONE TOSCANA – DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
- A.R.P.A.T. – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI GROSSETO
- A.S.L. N. 9 DI ORBETELLO
- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ORBETELLO
- COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI ORBETELLO
- GUARDIA DI FINANZA DI ORBETELLO
- CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO SEDE DI ORBETELLO
- COMANDO CORPO FORESTALE DELLO STATO DI ORBETELLO
- CORPO FORESTALE DELLO STATO – GRUPPO A.I.B. – ANSEDONIA
- PREFETTURA DI GROSSETO
- UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO S. STEFANO
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TALAMONE
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI ORBETELLO
- CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Livorno, all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano e Locale Marittimo di Talamone.

Il Sindaco
Altero MATTEOLI